



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

**REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI
SULLA FORMAZIONE CONTINUA PER I CONSULENTI DEL LAVORO**

Approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 22 del 22 dicembre 2017, a seguito del parere favorevole alla definitiva adozione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 novembre 2017, previa intesa con il Ministero della Giustizia avvenuta in data 26 ottobre 2017

<i>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</i>	5
<i>Art. 1 - Contenuti e finalità</i>	5
<i>Art. 2 - Definizione della formazione continua</i>	5
<i>Art. 3 - Obbligo della formazione continua</i>	5
<i>Art. 4 - Oggetto delle attività di formazione continua</i>	5
<i>Art. 5 - Durata e periodo della formazione</i>	6
 <i>CAPO II - CREDITI FORMATIVI E LORO ATTRIBUZIONE</i>	6
<i>Art. 6 - Crediti formativi</i>	6
<i>Art. 7 - Eventi formativi e attività formative</i>	6
<i>Art. 8 -Attribuzione dei crediti formativi</i>	8
<i>Art. 9 -Attribuzione dei crediti per le attività di formazione a distanza</i>	9
<i>Art. 10 -Attribuzione dei crediti in modalità e-learning</i>	10
 <i>CAPO III - DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI ABILITATI</i>	10
<i>Art. 11 - Soggetti abilitati all'organizzazione e allo svolgimento di eventi formativi</i>	10
<i>Art. 12 - Requisiti delle Associazioni di iscritti agli Albi e degli altri soggetti</i>	10
<i>Art. 13 - Istanza di autorizzazione presentata da Associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti</i> ..	11
<i>Art. 14 - Autorizzazione alle Associazioni di iscritti agli Albi e degli altri soggetti, di cui all'art. 7, comma 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137</i>	12
<i>Art. 15 - Rinnovo dell'autorizzazione alle Associazioni di iscritti agli Albi e degli altri soggetti</i>	12
<i>Art. 16 - Revoca dell'autorizzazione</i>	13
<i>Art. 17 - Elenco delle Associazioni di iscritti agli Albi e degli altri soggetti</i>	13
 <i>CAPO IV - DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI FORMATIVI</i>	13
<i>Art. 18 - Richiesta di accreditamento degli eventi organizzati dai soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale e vigilanza del Consiglio Provinciale competente per territorio</i>	13
<i>Art. 19 - Modalità di rilevazione delle presenze e rilascio attestazioni</i>	15

<i>CAPO V -ADEMPIMENTI E FACOLTA' DEGLI ISCRITTI E DEI CONSIGLI PROVINCIALI.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 20 - Dichiarazioni dell'iscritto e verifiche del Consiglio Provinciale</i>	<i>15</i>
<i>Art. 21 - Riproporzionamento dei crediti formativi</i>	<i>16</i>
<i>Art. 22 - Richiesta riproporzionamento dei crediti formativi</i>	<i>16</i>
<i>CAPO VI - SANZIONI.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 23 - Responsabilità disciplinare</i>	<i>17</i>
<i>CAPO VII - ALTRE DISPOSIZIONI.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 24 - Protocolli di intesa</i>	<i>17</i>
<i>Art. 25 - Norme di attuazione.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 26 – Disposizioni transitorie e finali</i>	<i>17</i>
<i>Art. 27 - Pubblicazione e entrata in vigore.....</i>	<i>18</i>

REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE CONTINUA PER I CONSULENTI DEL LAVORO

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro,

- Visto l'articolo 3, comma 5, lettera b), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che introduce l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai Consigli Nazionali;
- Visto l'articolo 7, comma 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, secondo cui i corsi di formazione possono essere organizzati, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti ad albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale dell'ordine previo parere favorevole del Ministero vigilante;
- Visto l'articolo 7, comma 3, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, il quale dispone che il Consiglio Nazionale dell'Ordine disciplina, con regolamento da emanarsi previo parere favorevole del Ministro vigilante, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura dei soggetti previsti al comma 2 della medesima disposizione, i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio Nazionale, dei corsi di aggiornamento ed il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua;
- Visto l'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che attribuisce ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro il compito di curare il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale;
- Visto l'articolo 23, comma 1, lettera e), della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che attribuisce al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro il compito di coordinare e promuovere le attività dei Consigli Provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione;
- Visto l'articolo 23, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che attribuisce al Consiglio Nazionale la vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli Provinciali;
- Visto l'articolo 7, comma 1, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, il quale dispone che, al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, che ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale e che la violazione dell'obbligo costituisce illecito disciplinare;

- Visto l’articolo 7, comma 4, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che prevede possano essere stipulate apposite convenzioni tra i Consigli Nazionali e le Università per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari;
- Visto l’articolo 7, comma 4, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per cui i Consigli Nazionali, con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei Ministri vigilanti, possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore;
- Visto l’articolo 7, comma 5, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, secondo cui l’attività di formazione, quando è svolta dagli Ordini può realizzarsi anche in cooperazione o in convenzione con altri soggetti;
- Visto l’articolo 7, comma 6, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per cui le Regioni, nell’ambito delle potestà ad esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale;
- Visto il vigente Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- Visto il vigente Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i consulenti del lavoro, approvato con delibera del Consiglio Nazionale n. 311 del 25 settembre 2014;
- Vista la delibera n. 332 del 29 luglio 2016 con la quale il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha approvato la proposta di un nuovo regolamento che disciplini la formazione continua dei consulenti del lavoro, da sottoporre alle Amministrazioni vigilanti;
- Acquisito il parere favorevole del Ministro della Giustizia in data 26 ottobre 2017;
- Acquisito il parere favorevole del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29 novembre 2017,

EMANA
il seguente

REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE CONTINUA PER I CONSULENTI DEL LAVORO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuti e finalità

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e reca le disposizioni che disciplinano gli obblighi e le modalità di svolgimento della formazione di tutti gli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, nonché i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento.

Art. 2 - Definizione della formazione continua

1. Per formazione continua si intende, ai sensi del presente regolamento, ogni attività volta al conseguimento ed al consolidamento di competenze generali e specifiche di carattere teorico pratico nelle aree scientifiche, tecniche e culturali relative alla professione di Consulente del Lavoro.

Art. 3 - Obbligo della formazione continua

1. Il Consulente del Lavoro, al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel miglior interesse dell'utente e della collettività, ha l'obbligo di sviluppare e curare la propria competenza professionale, mediante la partecipazione a corsi o eventi formativi riconosciuti o accreditati ai sensi del presente regolamento, ovvero mediante lo svolgimento delle attività formative indicate al successivo articolo 7.

2. Lo svolgimento della formazione continua costituisce obbligo giuridico e deontologico per tutti gli iscritti all'Ordine, a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale, salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 22.

3. Sono soggetti all'obbligo di cui al comma 2 anche i professionisti sospesi dall'esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 29 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Art. 4 - Oggetto delle attività di formazione continua

1. Il programma formativo, nel quale si articola la formazione continua, deve avere ad oggetto le materie e le attività inerenti alla professione di Consulente del Lavoro, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento e nel successivo articolo 8, comma 4.

Art. 5 - Durata e periodo della formazione

1. Il periodo di riferimento per la formazione continua ha durata biennale.
2. L'anno formativo inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

CAPO II - CREDITI FORMATIVI E LORO ATTRIBUZIONE

Art. 6 - Crediti formativi

1. Il credito formativo (CF) costituisce l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua.
2. L'unità del valore del credito formativo è l'ora.
3. Ogni Consulente del Lavoro deve conseguire nel biennio almeno 50 crediti formativi, di cui almeno 6 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.
4. Per i neo iscritti l'obbligo formativo decorre dal mese successivo a quello di iscrizione all'Albo ed i crediti di cui al comma 3 sono conseguentemente riproporzionati.
5. Per ciascun anno il Consulente del Lavoro deve, comunque, maturare complessivamente almeno 16 crediti formativi, di cui almeno 3 crediti nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.
6. Ogni Consulente del Lavoro può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 crediti, i quali dovranno essere recuperati nei primi sei mesi del biennio successivo.
7. Il 40% dei crediti può essere conseguito con l'utilizzo della tecnologia *e-learning*. Su richiesta motivata dell'iscritto, o per motivi di carattere generale, il Consiglio Provinciale può autorizzare una percentuale superiore
8. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti del biennio di riferimento i crediti maturati nel biennio precedente.

Art. 7 - Eventi formativi e attività formative

1. Il Consulente del Lavoro, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto del presente regolamento, sceglie liberamente i corsi, gli eventi e le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo.
2. Il Consulente del Lavoro può conseguire i crediti formativi attraverso la partecipazione a:
 - a) corsi di formazione, anche in modalità *e-learning*, organizzati dai soggetti indicati al successivo articolo 11;

b) seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde e dibattiti, o partecipazione a congressi nazionali e territoriali aventi ad oggetto argomenti nelle materie di cui all'allegato 1.

3. Il Consulente del Lavoro può, altresì, conseguire i crediti formativi mediante lo svolgimento delle seguenti attività riguardanti le materie di cui all'articolo 4:

- a) relatore negli eventi formativi organizzati dai Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro o da essi autorizzati;
- b) insegnamento in corsi per praticanti, corsi in scuole secondarie, corsi universitari e corsi post-universitari;
- c) partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni universitarie o di ricerca riconosciute;
- d) pubblicistica anche in via informatica o telematica di libri, monografie, articoli e saggi su riviste specializzate;
- e) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Consulente del Lavoro;
- f) superamento degli esami previsti dai corsi di laurea per l'accesso alla professione;
- g) frequenza di master universitari ed assimilati con conseguimento del relativo diploma;
- h) partecipazione a commissioni e gruppi di studio negli eventi riconosciuti ed accreditati ai sensi dei successivi articoli 8, 9 e 10, aventi lo scopo di esaminare ed approfondire problematiche afferenti alle materie di cui all'articolo 4;
- i) partecipazione, in qualità di componente, alla Commissione di Certificazione dei Contratti istituita presso i Consigli Provinciali; a quella istituita presso altri organismi, anche con funzioni consultive e alle altre Commissioni di studio istituite dai Consigli Provinciali;
- l) partecipazione ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università e Pubbliche Amministrazioni aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore;
- m) partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del presente regolamento presso le commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali e comunitarie;
- n) partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del presente regolamento presso le commissioni degli organi di Governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni;
- o) partecipazione a corsi per mediatori civili e commerciali.

4. I Consigli Provinciali provvedono, direttamente o in collaborazione con soggetti terzi, all'organizzazione di eventi formativi in misura tale da garantire ai propri iscritti il conseguimento, nel biennio, del numero minimo di crediti di cui al comma 3 dell'articolo 6 del presente regolamento.

Art. 8 -Attribuzione dei crediti formativi

1. I crediti formativi si conseguono con la partecipazione agli eventi formativi a condizione che essi siano organizzati dai soggetti indicati al successivo articolo 11.
2. I crediti si conseguono, inoltre, con lo svolgimento delle attività formative di cui all'articolo 7, comma 3.
3. Ad ogni ora di partecipazione ad un evento formativo è riconosciuto n. 1 credito. Fermo restando la non frazionabilità dell'evento stesso, è data facoltà al Consiglio Provinciale di prevedere una frazionabilità correlata agli argomenti trattati.
4. L'attribuzione dei crediti per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 2, non può superare i 30 crediti nel biennio di riferimento ed è così regolata:

attività formative	Crediti attribuibili
a) attività di relatore negli eventi formativi organizzati dai Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro o da essi accreditati;	2 crediti per ciascuna ora
b) attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi in scuole secondarie, corsi universitari e corsi post-universitari;	2 crediti per ciascuna ora
c) partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni universitarie o di ricerca riconosciute;	5 crediti per ciascun progetto
d) partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni universitarie o di ricerca riconosciute con funzioni di coordinamento e/o di responsabilità;	10 crediti per ciascun progetto
e) attività pubblicistica anche in via informatica o telematica di libri, monografie, articoli e saggi su riviste specializzate;	2 crediti per ciascuna pubblicazione
f) partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di Consulente del Lavoro;	10 crediti per ciascuna sessione
g) superamento degli esami previsti dai corsi di laurea per l'accesso alla professione;	6 crediti per ciascun esame
h) frequenza di master universitari ed assimilati con conseguimento del relativo diploma;	20 crediti per ciascun master

i) partecipazione a commissioni e gruppi di studio negli eventi, riconosciuti e accreditati ai sensi del precedente art. 7, aventi lo scopo di esaminare ed approfondire problematiche afferenti le materie di cui all'art. 4;	1 credito per ciascuna ora di partecipazione
l) partecipazione, in qualità di componente, alla Commissione di Certificazione dei Contratti istituita presso i Consigli Provinciali; a quella istituita presso altri organismi, anche con funzioni consultive e, alle altre Commissioni di studio istituite dai Consigli Provinciali;	1 credito per ciascuna ora di partecipazione
m) partecipazione ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università e Pubbliche Amministrazioni aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore;	1 credito per ciascuna ora di partecipazione
n) partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del presente regolamento presso le commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali e comunitarie;	2 crediti per ciascuna riunione
o) partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del presente regolamento presso le commissioni degli organi di governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni;	2 crediti per ciascuna riunione
p) partecipazione con profitto a corsi di 54 ore per mediatori civili e commerciali;	20 crediti per l'intero corso
q) partecipazione con profitto a corsi di 18 ore (aggiornamento) per mediatori civili e commerciali.	6 crediti per l'intero corso

Art. 9 -Attribuzione dei crediti per le attività di formazione a distanza

1. I crediti formativi si possono conseguire partecipando ad eventi svolti in modalità di videoconferenza. Il Consiglio Provinciale vigila sui contenuti scientifici e sull'effettiva partecipazione dell'iscritto all'attività formativa, secondo le indicazioni e gli eventuali limiti stabiliti dal Consiglio Nazionale.

Art. 10 -Attribuzione dei crediti in modalità e-learning

1. I crediti formativi si possono conseguire con la partecipazione ad eventi organizzati in modalità *e-learning*, di cui all'articolo 7, comma 2, attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica conforme alle linee guida attuative stabilite con delibera del Consiglio Nazionale.

CAPO III - DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI ABILITATI

Art. 11 - Soggetti abilitati all'organizzazione e allo svolgimento di eventi formativi

1. Gli eventi formativi di cui all'articolo 7, comma 2, sono organizzati e svolti:

- a) dai Consigli Provinciali, anche in cooperazione con altri soggetti ancorché non autorizzati dal Consiglio Nazionale o con altri Ordini professionali ed Istituzioni. In tali ipotesi detti soggetti, Ordini od Istituzioni dovranno operare sotto la vigilanza e la responsabilità del Consiglio Provinciale medesimo;
- b) dal Consiglio Nazionale o dalle sue Fondazioni;
- c) dall'ENPACL o dalle sue Fondazioni, nelle materie di loro pertinenza;
- d) da Università e Pubbliche Amministrazioni, con le modalità di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento;
- e) da Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale, come disposto dall'articolo 7, comma 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, con le modalità di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento.

Art. 12 - Requisiti delle Associazioni di iscritti agli Albi e degli altri soggetti

1. Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione ad organizzare l'attività formativa devono:

- a) dimostrare, anche per il tramite di idonea relazione, di aver maturato adeguata esperienza nell'ambito della formazione professionale nelle materie di cui all'allegato 1, svolta in via continuativa da almeno due anni con propria organizzazione e mezzi;
- b) illustrare i programmi e gli obiettivi dei corsi di formazione che si intende realizzare, precisando la durata e le materie prescelte, gli argomenti considerati nell'ambito delle materie prescelte e la loro propedeuticità, i docenti che si intende impiegare nelle attività formative in relazione agli argomenti considerati, le metodologie didattiche utilizzate;

- c) dichiarare che gli eventi formativi siano organizzati in sedi in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di accessibilità per le persone con disabilità;
- d) dimostrare il possesso di una organizzazione tale da garantire idonee dotazioni strutturali che consentano lo svolgimento dell'attività di formazione nonché la corretta rilevazione delle presenze e l'invio o distribuzione ai partecipanti del materiale didattico;
- e) autocertificare la conformità della piattaforma informatica utilizzata per la formazione erogata in modalità *e-learning* alle linee guida attuative stabilite con delibera del Consiglio Nazionale;
- f) autocertificare che il titolare, il legale rappresentante ed i titolari effettivi non abbiano riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva sospesa, che non siano incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, che non siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza o aver riportato sanzioni disciplinari diverse dalla censura;
- g) attestare che gli amministratori sono in possesso dei requisiti di onorabilità e, in particolare: non devono aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; aver riportato sanzioni disciplinari diverse dalla censura.
- h) allegare il curriculum del responsabile scientifico dal quale risulti l'esperienza acquisita nelle materie di pertinenza della formazione;
- i) assicurare la presenza di relatori iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro ovvero con qualifica di notaio, avvocato, dottore commercialista ed esperto contabile, magistrato, docente universitario di ruolo, dirigente o funzionario della P.A..

Art. 13 - Istanza di autorizzazione presentata da Associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti

1. Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti, di cui all'articolo 7, comma 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, devono presentare al Consiglio Nazionale dell'Ordine domanda di autorizzazione contenente:
- a) i dati identificativi del richiedente;
 - b) un dettagliato programma formativo per il quale si richiede l'autorizzazione;
 - c) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 12, nonché lo statuto, il certificato di attribuzione del codice fiscale e partita IVA rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e, se soggetti aventi scopo di lucro, il certificato di iscrizione al registro imprese;
 - d) l'autocertificazione che gli eventi formativi siano organizzati dal soggetto richiedente l'autorizzazione;
 - e) l'attestazione di pagamento del contributo di euro 300,00 per diritti di segreteria;

- f) qualora l'attività formativa sia stata svolta con scopo di lucro, presentare copia dei bilanci degli ultimi 2 esercizi, ovvero copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 2 anni ove non tenuti alla redazione del bilancio;

Art. 14 - Autorizzazione alle Associazioni di iscritti agli Albi e degli altri soggetti, di cui all'art. 7, comma 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

1. Il Consiglio Nazionale decide sulle domande di autorizzazione ad organizzare le attività di formazione, presentate dalle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti e trasmette motivata proposta di delibera di autorizzazione generale o limitata ad alcune specifiche materie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
2. In caso di domande di autorizzazione mancanti di requisiti, tali da condurre a una valutazione negativa, il Consiglio Nazionale trasmetterà all'interessato notizia di preavviso di rigetto, ai sensi dell'articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
3. Il Consiglio Nazionale, sulla base del parere espresso dal Ministero vigilante, delibera il rilascio o il diniego dell'autorizzazione e comunica la decisione al soggetto richiedente unitamente alle credenziali di accesso alla piattaforma informatica nazionale.
4. L'Autorizzazione ha durata annuale in fase di primo rilascio e biennale per i successivi rinnovi, salvo quanto previsto al successivo articolo 16.
5. Il soggetto cui non è stata concessa l'autorizzazione non può ripresentare istanza prima di un anno dal ricevimento della comunicazione di rigetto.

Art. 15 - Rinnovo dell'autorizzazione alle Associazioni di iscritti agli Albi e degli altri soggetti

1. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere trasmessa, almeno trenta giorni prima della scadenza, al Consiglio Nazionale e dovrà contenere:
 - a) l'autocertificazione che le condizioni soggettive ed oggettive che hanno determinato la concessione dell'autorizzazione non siano variate;
 - b) se le condizioni soggettive ed oggettive che hanno determinato la concessione dell'autorizzazione sono variate, la documentazione comprovante la nuova situazione del soggetto richiedente;
 - c) una dettagliata relazione dell'attività formativa svolta durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione, dalla quale, per ciascun evento organizzato, risulti la data ed il luogo in cui è stato effettuato, il Consiglio Provinciale che lo ha accreditato, le materie e gli argomenti

trattati, i nominativi dei relatori intervenuti, il numero dei Consulenti del Lavoro che vi hanno partecipato ed il numero dei crediti formativi attribuiti;

- d) un adeguato programma formativo per il quale si richiede il rinnovo dell'autorizzazione;
- e) la dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risulti che gli eventi formativi svolti nel periodo di vigenza dell'autorizzazione sono stati organizzati dal soggetto autorizzato;
- f) l'attestazione di pagamento del contributo di euro 300,00 (trecento/00) per diritti di segreteria.

Art. 16 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente articolo 14 è revocata, acquisito il parere vincolante del Ministero vigilante, qualora il Consiglio Nazionale rilevi il venir meno di uno dei requisiti necessari al suo rilascio indicati all'articolo 12.

2. L'autorizzazione è altresì revocata, nei casi di inadempimenti, anche parziali, relativi alla corretta erogazione della formazione o alla rilevazione delle presenze di cui alla lettera d), dell'articolo 12. Tali inadempimenti sono accertati anche attraverso le comunicazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 18.

Art. 17 - Elenco delle Associazioni di iscritti agli Albi e degli altri soggetti

1. Nel sito ufficiale del Consiglio Nazionale, www.consulentidellavoro.gov.it, è pubblicato l'elenco aggiornato delle Associazioni di iscritti agli Albi e degli altri soggetti autorizzati all'organizzazione dell'attività di formazione continua.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono indicati: la denominazione o ragione sociale del soggetto autorizzato, il numero dell'autorizzazione e la data di rilascio, il periodo di validità ed eventuali limitazioni per materie o modalità di svolgimento.

CAPO IV - DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI FORMATIVI

Art. 18 - Richiesta di accreditamento degli eventi organizzati dai soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale e vigilanza del Consiglio Provinciale competente per territorio

1. I soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale devono presentare al Consiglio Provinciale dell'Ordine territorialmente competente la richiesta di accreditamento degli eventi di cui all'articolo

7. Nel caso in cui l'evento sia svolto in ambiti territoriali localizzati su più province, la richiesta di accreditamento andrà rivolta a ciascun Consiglio Provinciale.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere inoltrata, per il tramite della piattaforma informatica messa a disposizione dal Consiglio Nazionale, almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'evento stesso.
3. Il Consiglio Provinciale competente, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, può concedere o negare, con motivazione, l'accredito degli eventi formativi. La mancata risposta entro tale termine costituisce silenzio assenso.
4. Per ciascun evento il soggetto autorizzato dovrà specificare:
- a) la tipologia dell'evento;
 - b) il titolo dell'evento e gli argomenti trattati;
 - c) la durata di trattazione di ciascun argomento;
 - d) la data di svolgimento;
 - e) il luogo di svolgimento dell'evento che deve essere compreso nel territorio del Consiglio Provinciale cui si chiede l'accredito;
 - f) l'indicazione e la qualificazione dei relatori.
5. I soggetti autorizzati, di cui all'articolo 14, che chiedono al Consiglio Provinciale l'accredito di un evento formativo, sono tenuti al versamento di un contributo, per diritti di segreteria non rimborsabili, il cui importo è determinato dallo stesso Consiglio, entro il limite massimo di euro 150,00 (centocinquanta/00).
6. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine vigila sull'esatto adempimento degli eventi formativi svolti dai soggetti autorizzati nel territorio di sua competenza. Nel caso in cui l'evento sia svolto in difformità totale o parziale rispetto all'accredito ricevuto non sarà ritenuto valido ai fini della formazione continua e, all'iscritto, non saranno riconosciuti i relativi crediti formativi.
7. Qualsiasi fatto, commesso dal soggetto autorizzato, che comporti il parziale o il totale inadempimento della corretta erogazione della formazione, rilevato dal Consiglio Provinciale competente per territorio, deve essere, da quest'ultimo, tempestivamente comunicato via PEC al soggetto autorizzato e al Consiglio Nazionale.
8. Le comunicazioni di cui al comma 7 costituiscono elementi di valutazione in sede di rinnovo o di revoca dell'autorizzazione di cui ai precedenti articoli 15 e 16.
9. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 potrà emanare regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei Ministri vigilanti, con altri Consigli Nazionali al fine di individuare crediti formativi interdisciplinari e stabilire il loro valore.

Art. 19 - Modalità di rilevazione delle presenze e rilascio attestazioni

1. Il soggetto organizzatore è tenuto alla rilevazione delle presenze dei partecipanti, in entrata ed in uscita, con le seguenti modalità:
 - a) mediante rilevazione informatica;
 - b) mediante annotazione su un registro presenze contenente il nominativo del partecipante, la data, l'ora di entrate e di uscita e la firma.
2. Il soggetto autorizzato di cui all'articolo 14 trasmette, entro 30 giorni dalla data dell'evento, l'elenco dei nominativi ed il numero dei crediti attribuiti ai partecipanti per il tramite dell'apposita piattaforma informatica.
3. Il soggetto che ha organizzato l'evento rilascia al Consulente del Lavoro idoneo attestato di partecipazione, entro 30 giorni dallo svolgimento dello stesso. L'attestazione dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale e dovrà indicare luogo, data e durata dell'evento, soggetto organizzatore, Consiglio Provinciale accreditante, argomento e numero dei crediti attribuiti.

CAPO V -ADEMPIMENTI E FACOLTA' DEGLI ISCRITTI E DEI CONSIGLI PROVINCIALI

Art. 20 - Dichiarazioni dell'iscritto e verifiche del Consiglio Provinciale

1. Entro il mese di febbraio successivo alla fine del biennio formativo, ogni Consulente del Lavoro è tenuto a verificare che, dall'apposita piattaforma informatica, risulti la propria regolarità ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo. Nel caso in cui rilevi che i propri crediti maturati risultino in misura inferiore a quella prevista dall'articolo 6, comma 3, il Consulente del Lavoro deve presentare al Consiglio Provinciale al cui albo è iscritto una dichiarazione che attesti la formazione continua svolta in conformità al presente regolamento. Entro lo stesso termine il Consulente del Lavoro che intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 6, comma 6, del presente regolamento, dovrà presentare al Consiglio Provinciale idonea richiesta.
2. In caso di mancata ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, il Consiglio Provinciale diffida il Consulente del Lavoro ad adempiere nel termine perentorio di 60 giorni.
3. Il Consiglio Provinciale, entro i 6 mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, ovvero dal successivo termine della scadenza della diffida ad adempiere di cui al comma 2, effettuerà verifiche a campione provvedendo ad accertare l'avvenuta presentazione della dichiarazione e la veridicità del contenuto della medesima. Per tale ultima verifica, il Consiglio

Provinciale potrà richiedere all'interessato l'esibizione della documentazione comprovante il programma formativo svolto al fine di valutarne la conformità al Regolamento.

4. Entro il 30 aprile di ciascun anno i Consigli Provinciali trasmettono al Consiglio Nazionale un resoconto relativo agli eventi formativi organizzati nell'anno precedente.

5. Entro il 30 settembre dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio i Consigli Provinciali inviano al Consiglio Nazionale una informativa con l'indicazione del numero e/o delle percentuali degli iscritti in regola con gli obblighi formativi.

Art. 21 - Riproporzionamento dei crediti formativi

1. Nei casi di malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità, compimento del settantesimo anno di età, servizio civile, richiamo alle armi, volontariato e periodi di servizio presso la protezione civile, soccorso alpino e speleologico, il Consiglio Provinciale, su richiesta dell'iscritto, riproporziona i crediti da conseguire tenendo conto delle motivazioni indicate e della documentazione prodotta dall'interessato in allegato alla richiesta di cui al successivo articolo 22.

2. Nel caso di maternità, dei congedi e diritti relativi alla paternità, i crediti da conseguire vengono rideterminati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la data del parto e il compimento dell'anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione i crediti da conseguire vengono rideterminati per il periodo di un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Negli altri casi, i crediti verranno riproporzionati in dodicesimi, in base alla durata dell'impedimento.

3. Il Consiglio Provinciale, su richiesta del Consulente del Lavoro interessato, può riproporzionarne in parte l'obbligo formativo nei seguenti casi:

- a) assistenza prestata ai sensi della legge n. 104/1992;
- b) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive di forza maggiore.

Art. 22 - Richiesta riproporzionamento dei crediti formativi

1. Il Consulente del Lavoro che si trovi in uno dei casi di riproporzionamento dei crediti formativi di cui all'articolo 21 deve inoltrare apposita istanza, adeguatamente documentata, al Consiglio Provinciale nel quale risulta iscritto.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere inviata al verificarsi della causa che dà diritto al riproporzionamento e, comunque, entro un termine utile all'iscritto, per ottemperare all'obbligo formativo minimo annuale.

3. Il riproporzionamento è attribuito su richiesta dell'iscritto in via definitiva e senza obbligo di rinnovo nei casi di fatti o patologie irreversibili, mentre è concesso limitatamente al periodo certificato in caso di cause rivedibili, fatta salva la possibilità di ripresentare periodicamente la richiesta ove permanessero i requisiti per la concessione del riproporzionamento.

CAPO VI - SANZIONI

Art. 23 - Responsabilità disciplinare

1. Ai sensi dell'articolo 26 della legge 12 gennaio 1979, n. 12 e dell'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, la violazione dell'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale costituisce illecito disciplinare.

CAPO VII - ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 24 - Protocolli di intesa

1. Il Consiglio Nazionale, per il perseguimento delle finalità del presente regolamento, promuove la stipula di convenzioni e protocolli a livello europeo ed internazionale, al fine di ampliare l'offerta formativa e il reciproco riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero.

Art. 25 - Norme di attuazione

1. Il Consiglio Nazionale, in relazione al presente regolamento, emana atti di indirizzo ed attuazione che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione continua.

Art. 26 – Disposizioni transitorie e finali

1. Gli eventi formativi, già programmati e comunicati ai Consigli Provinciali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

2. Ai fini della durata dell'autorizzazione cui all'art. 14, comma 3, e fermo restando quanto disposto dall'art. 16, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le Associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti di cui all'art. 7, comma 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 che presentino istanza di rinnovo, potranno essere autorizzate per un biennio.

Art. 27 - Pubblicazione e entrata in vigore

1. Il presente regolamento verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, all'indirizzo: www.consulentidellavoro.gov.it, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.